# Gazzetta Ufficiale

## DEL REGNO D'ITALIA

**Anno 1919** | **Roma — Sabato, 24 maggio** | **Numero 124**

**DIREZIONE**
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

**AMMINISTRAZIONE**
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

**Abbonamenti**

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32 : semestre L. 18 : trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36 : » » 20 : » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 60 : » » 42 : » » 24
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

**Inserzioni**

Annunzi giudiziari . . . . . . . . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . . . . . . . . . . . . » 0.40 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

*Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 25 — nel Regno cent. 30 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 60*
*Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.*

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

## SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE.

**Leggi e decreti.**



**Disposizioni diverse.**



PARTE NON UFFICIALE.



# PARTE UFFICIALE

## LEGGI E DECRETI

*Il numero 715 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

**TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA**
**Luogotenente Generale di Sua Maestà**
**VITTORIO EMANUELE III**
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I ruoli organici delle RR. scuole superiori di agricoltura di Milano e di Portici e del R. Istituto superiore agrario sperimentale di Perugia, sono quelli indicati dalle tabelle *A*, *B* e *C* annesse al presente decreto.

Art. 2.

Il posto di ordinario assegnato dall'art. 11 della legge 6 luglio 1912, n. 869, alla Cattedra di bachicoltura, in ciascuna delle tre scuole superiori di agricoltura, è compreso nella tabella *A* di cui al precedente articolo.

Esso può essere assegnato anche all'insegnamento di altra materia.

La somma di L. 60.000 assegnata, a norma del citato art. 11, in parti uguali alle Cattedre di bachicoltura delle predette scuole, può essere destinata in aumento delle dotazioni degli altri gabinetti e laboratorî delle scuole stesse.

Art. 3.

L'art. 15 della legge 19 luglio 1909, n. 527, è abrogato.

Art. 4.

Il direttore tecnico della tenuta di Casalina della Fondazione per l'istruzione agraria in Perugia, continuerà a conservare, a norma delle vigenti disposizioni, l'incarico della direzione della sezione professionale e dell'insegnamento applicato di economia rurale presso detta tenuta, e gli sarà corrisposto uno speciale assegno annuo di L. 4500, che graverà sulla dotazione ordinaria dell'Istituto medesimo.

Art. 5.

Alle cattedre che non siano coperte da professori ordinari o straordinari, si provvede con incarichi, per i quali è titolo indispensabile la libera docenza.

Gli incarichi conferiti ai professori ufficiali sono retribuiti con indennità di L. 30 per ogni lezione effettivamente impartita, in modo che il totale delle indennità non possa superare L. 1800 annue.

Gli incarichi conferiti a chi non è professore ufficiale sono retribuiti con 2000 lire annue.

Art. 6.

Gli attuali incaricati di ruolo delle scuole superiori di agricoltura di Milano e di Portici di cui all'art. 2 della legge 19 luglio 1909, n. 527, conserveranno la loro qualità ed il loro titolo con lo stipendio di L. 3000.

A misura che i posti si renderanno vacanti, saranno soppressi.

Art. 7.

I capi tecnici, i preparatori ed i componenti il personale di servizio, vengono nominati con decreto Ministeriale su proposta del direttore della scuola, sentito il parere del professore alla di cui dipendenza immediata debbono andare. Il direttore stesso proporrà gli assegni, i quali non potranno essere inferiori a lire 2000 per i capi tecnici ed i preparatori, e a lire 1500 per gli inservienti.

I primi godranno, inoltre, di una promozione di L. 200, dopo un triennio, e di tre aumenti sessennali di L. 200 ciascuno; i secondi di una promozione di L. 150, dopo un triennio, e di tre aumenti sessennali di L. 150 ciascuno, da corrispondersi dalla scuola.

I regolamenti organici delle singole scuole fisseranno il numero e le attribuzioni del personale di cui al presente articolo.

Il licenziamento ed il collocamento a riposo non potranno disporsi se non con decreto Ministeriale, udito il direttore della scuola.

Art. 8.

Rimangono fermi gli aumenti disposti dal decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107, sugli stipendi ed assegni vigenti al 1° febbraio 1918.

Art. 9.

I capi tecnici, i preparatori ed i componenti il personale di servizio di cui all'art. 7, saranno iscritti alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, e alle relative spese si provvederà con uno stanziamento da iscriversi nel bilancio del Ministero per l'agricoltura, corrispondente al 10 0[0 dei rispettivi assegni e con la quota non inferiore al 5 0[0 a carico degli interessati.

La misura, le condizioni e le norme per la liquidazione delle pensioni agli interessati ed alle loro famiglie saranno determinate con decreto Reale.

Art. 10.

Il contributo dello Stato per le spese di funzionamento delle scuole superiori di agricoltura è aumentato di L. 30.000 per ciascuna di esse, a partire dal 1° luglio 1919.

Art. 11.

Nella parte straordinaria del bilancio del Ministero per l'agricoltura sarà stanziata la somma di L. 180.000, di cui L. 90.000 nell'esercizio 1919-920 e altrettante nell'esercizio successivo, da ripartirsi in quote eguali, a favore delle tre scuole superiori di agricoltura, per nuovi impianti e per incremento di quelli esistenti, in ordine alle necessità degli insegnamenti di meccanica agraria e delle industrie agrarie, come pure per i campi sperimentali e dimostrativi.

Art. 12.

Le Regie scuole superiori di agricoltura di Milano e di Portici saranno dotate di aziende agrarie e campi per il tirocinio pratico degli alunni, la sperimentazione e dimostrazione agraria.

Per le spese di acquisto e di sistemazione delle aziende agrarie predette, a complemento degli eventuali contributi degli Enti e Istituti di credito locali, la Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a mutuare, alle condizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore, al Ministero per l'agricoltura, una somma non superiore a un milione di lire.

Al pagamento degli interessi annuali del prestito al saggio del 4 0[0, e della quota di ammortamento in anni 35, sarà provveduto con stanziamenti da iscriversi nel bilancio del Ministero di agricoltura con decreti del ministro del tesoro, e da prelevarsi dal fondo stanziato al cap. 48 dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura per l'esercizio finanziario 1919-920 e corrispondenti per gli esercizi successivi.

Art. 13.

Con decreto del ministro del tesoro sarà, altresì, provveduto alla iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, per l'esercizio finanziario 1919-920, delle assegnazioni occorrenti alle maggiori spese per l'applicazione degli articoli 1-6 e 10 del presente decreto, trasportando le somme necessarie dal capitolo 48 dell'esercizio 1919-920.

Art. 14.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° luglio 1919 e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — RICCIO — STRINGHER.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Tabella A.

Professori ordinari e straordinari delle scuole superiori di agricoltura di Milano e Portici e dell'Istituto superiore agrario sperimentale di Perugia.

*Scuola superiore di agricoltura di Milano.*

12 professori ordinari a L. 7000, L. 84.000.
4 professori straordinari a L. 4500, L. 18.000.

*Scuola superiore di agricoltura di Portici.*

12 professori ordinari a L. 7000, L. 84.000.
4 professori straordinari a L. 4500, L. 18.000.

*Istituto superiore agrario sperimentale di Perugia.*

10 professori ordinari a L. 7000, L. 70.000.
4 professori straordinari a L. 4500, L. 18.000.

Tabella B.

Assistenti delle scuole superiori di agricoltura di Milano e Portici e dell'Istituto superiore agrario sperimentale di Perugia.

*Scuola superiore di agricoltura di Milano.*

6 assistenti di 1ª classe a L. 2500, L. 15.000.
10 assistenti di 2ª classe a L. 2000, L. 20.000.

*Scuola superiore di agricoltura di Portici.*

6 assistenti di 1ª classe a L. 2500, L. 15.000.
10 assistenti di 2ª classe a L. 2000, L. 20.000.

*Istituto superiore agrario sperimentale di Perugia.*
5 assistenti di 1ª classe a L. 2500, L. 12.500.
8 assistenti di 2ª classe a L. 2000, L. 16.000.

Tabella C.

**Personale delle segreterie delle scuole superiori di agricoltura di Milano e di Portici e dell'Istituto superiore agrario sperimentale di Perugia.**

*Scuola superiore di agricoltura di Milano.*
1 segretario capo a L. 4000, L. 4000.
1 contabile a L. 2300, L. 2300.
1 bibliotecario a L. 1800, L. 1800.
2 applicati di segreteria a L. 1200, L. 2400.

*Scuola superiore di agricoltura di Portici.*
1 segretario capo a L. 4000, L. 4000.
1 bibliotecario a L. 2400, L. 2400.
3 applicati di segreteria a L. 1500, L. 4,500.

*Istituto superiore agrario sperimentale di Perugia.*
1 segretario capo a L. 4000, L. 4000.
1 economo a L. 2100, L. 2100.
1 contabile a L. 2100, L. 2100.
1 applicato di segreteria a L. 1500, L. 1500.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
*Il ministro per l'agricoltura:* RICCIO.
*Il ministro per il tesoro:* STRINGHER.

***Il numero 752 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:***

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
RE D'ITALIA

**In virtù dell'autorità a Noi delegata;**
**Vista la legge 19 dicembre 1918, n. 1908;**
**Sentito il Consiglio dei ministri;**
**Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro;**
**Abbiamo decretato e decretiamo:**

**Lo stanziamento del capitolo n. 120: « Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria, legatura di libri e registri » dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1918-919, è aumentato della somma di lire trentacinquemila (L. 35.000).**

**Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed entrerà in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.**

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

**Dato a Roma, addì 8 maggio 1919.**

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — STRINGHER.

**Visto, *Il guardasigilli:*** FACTA.

*Il numero 734 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

**TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA**
**Luogotenente Generale di Sua Maestà**
VITTORIO EMANUELE III
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
RE D'ITALIA

**In virtù dell'autorità a Noi delegata;**
Visti i Nostri decreti 10 giugno 1913, n. 883, e 24 marzo 1918, n. 426;
Sentito il Consiglio superiore di marina;
Sulla proposta del ministro della marina;
**Abbiamo decretato e decretiamo:**

Art. 1.

Agli ufficiali destinati alla difesa del traffico adriatico a Gallipoli, è dovuto un soprassoldo giornaliero lordo nella misura seguente:
Capitano di corvetta Lire 25.
Tenente di vascello Lire 20.
Ufficiale subalterno Lire 15.

Tale trattamento esclude la corresponsione di qualsiasi altra indennità di alloggio o di destinazione.

Art 2.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° novembre 1918, e sino alla data, da stabilirsi con decreto del ministro della marina, con la quale saranno cessate le ragioni che richiedono l'accennato servizio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

**Dato a Roma, addì 24 aprile 1919.**

TOMASO DI SAVOIA.

DEL BONO.

**Visto, *Il guardasigilli:*** FACTA.

*Il numero 735 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
**Luogotenente Generale di Sua Maestà**
VITTORIO EMANUELE III
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri straordinari conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro della marina, di concerto con quello del tesoro;
**Abbiamo decretato e decretiamo:**

Art. 1.

Fino a quando non sarà provveduto con apposito provvedimento legislativo all'ordinamento dei Comandi e degli Uffici della R. marina nei territori occupati, agli ufficiali dei varî Corpi della R. marina, che colà disimpegnano incarichi per i quali, nel territorio del Regno, sono stabiliti dalle disposizioni in vigore speciali soprassoldi o indennità, saranno corrisposti gli stessi compensi, i quali saranno cumulabili con il soprassoldo di difesa, di cui godono tutti gli ufficiali destinati a prestar servizio nei territori occupati.

Art. 2.

Il presente provvedimento avrà decorrenza dal 5 novembre 1918.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Agliè, addì 20 aprile 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — DEL BONO — STRINGHER.

**Visto, *Il guardasigilli:*** FACTA.

*Il numero 740 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

**TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA**
**Luogotenente Generale di Sua Maestà**
VITTORIO EMANUELE III
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto l'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 795;

Veduto il regolamento generale universitario, approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 796;

Veduto l'art. 5 del regolamento speciale per la Facoltà di scienze, approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 808;

Riconosciuta l'opportunità di modificare il predetto art. 5 nel senso di ammettere alla Facoltà di scienze anche i giovani che siano in possesso di una laurea riconosciuta dallo Stato e rilasciata da un Istituto superiore dipendente dai Ministeri di agricoltura e d'industria e commercio;

Sentito il Consiglio superiore della istruzione pubblica;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per la istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

All'art. 5 del regolamento speciale per la Facoltà di scienze approvato con R. decreto 9 agosto 1910, numero 808, dopo i primi due commi è aggiunto il seguente terzo comma:

« Possono essere inscritti alla Facoltà di scienze i giovani in possesso d'una laurea riconosciuta dallo Stato e rilasciata da un Istituto superiore dipendente dai Ministeri d'agricoltura e d'industria e commercio, dietro parere favorevole della Facoltà da darsi caso per caso ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — BERENINI.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

---

*Il numero 742 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

**TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA**
**Luogotenente Generale di Sua Maestà**
VITTORIO EMANUELE III
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto con il ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Con decreto del ministro segretario di Stato per la agricoltura, sarà nominata una Commissione con l'incarico di studiare e ricercare le sostanze radioattive, nonchè con l'incarico di formulare proposte per l'utilizzazione di tali sostanze in Italia.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura pel 1918-919, è istituito il capitolo 133-*bis*, con la dotazione di lire 100,000 (centomila) e con la dizione:

« Spese di ogni genere per il funzionamento della Commissione incaricata dello studio e della ricerca delle sostanze radioattive e delle proposte relative alla utilizzazione in Italia delle sostanze stesse, esclusi i compensi per lavori straordinari ».

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — RICCIO — STRINGHER.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

---

*Il numero 748 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

**TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA**
**Luogotenente Generale di Sua Maestà**
VITTORIO EMANUELE III
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il Nostro decreto 23 marzo 1919, n. 528, col quale venne assegnata, al Ministero delle poste e telegrafi, la somma di lire duecentodiecimilioni in conto dei 500 milioni autorizzati coll'art. 7 del Nostro decreto 17 novembre 1918, n. 1698, per lavori, opere e forniture e in genere per spese di pubblica utilità;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per le poste e i telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I fondi assegnati al Ministero delle poste e dei telegrafi, negli esercizi finanziari dal 1919-920 al 1922-1923, colla tabella allegata al decreto Luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 528, sono ripartite come segue, fra i servizi postali telegrafici e quelli telefonici:

| | Servizi postali e telefonici | Servizi telefonici | Totale |
|---|---|---|---|
| Esercizi 1919-920 | 32,000,000 | 20,000,000 | 52,000,000 |
| » 1920-921 | 29,000,000 | 20,000,000 | 49,000,000 |
| » 1921-922 | 22,000,000 | 20,000,000 | 42,000,000 |
| » 1922-923 | 23,000,000 | 13,000,000 | 36,000,000 |
| | 106,000,000 | 73,000,000 | 179,000,000 |

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

STRINGHER — FERA.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

*Il numero 751 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

**TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA**
**Luogotenente Generale di Sua Maestà**
VITTORIO EMANUELE III
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 19 dicembre 1918, n. 1908;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per le finanze, per la grazia e giustizia e per le poste e telegrafi;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia e culti e delle poste e telegrafi per l'esercizio finanziario 1918-919, sono introdotte le maggiori assegnazioni di cui all'unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — STRINGHER — MEDA — FACTA — FERA.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

TABELLA di maggiori assegnazioni negli stati di previsione dei sottoindicati Ministeri per l'esercizio finanziario 1918-919.

| | |
|---|---|
| Ministero del tesoro: | |
| Cap. n. 109. Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione, ecc. | 6,000 — |
| Ministero delle finanze: | |
| Cap. n. 12. Indennità di viaggio o soggiorno al personale dell'Amministrazione centrale, ecc. | 19,000 — |
| Cap. n. 58. Indennità di viaggio o di soggiorno agli impiegati per reggenze di uffici esecutivi, ecc. | 140,000 — |
| Cap. n. 115. Indennità agli ispettori ed al personale di ruolo delle agenzie, ecc. | 140,000 — |
| Ministero di grazia e giustizia: | |
| Cap. n. 33. Indennità di supplenza e di missione al personale giudiziario | 25,000 — |
| Ministero delle poste e dei telegrafi: | |
| Cap. n. 101. Indennità di viaggio, soggiorno fuori residenza, ecc. (Telefoni) | 40,000 — |

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
*Il ministro del tesoro*: STRINGHER.
*Il ministro delle finanze*: MEDA.
*Il ministro di grazia e giustizia*: FACTA.
*Il ministro delle poste e telegrafi*: FERA.

---

*Il numero 763 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

**TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA**
**Luogotenente Generale di Sua Maestà**
VITTORIO EMANUELE III
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70;
Visto il R. decreto 5 settembre 1895, n. 603, che approva il regolamento per la esecuzione del testo unico suddetto e viste le successive modificazioni;
Vista la legge 23 giugno 1912, n. 667;
Visto i Nostri decreti 20 maggio 1917, n. 876, e 27 ottobre 1918, n. 1726;
Visto il R. decreto 1° novembre 1917, n. 1812;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, di concerto coi ministri del tesoro, della guerra, della marina e delle finanze:
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'assegno supplementare di cui all'art. 5 del decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, è liquidato nella misura di L. 1800 per gli ufficiali e di L. 1200 per i militari di truppa affetti da alcune delle infermità contemplate ai nn. 1, 2 e 3 della prima categoria della tabella *A* annessa al decreto stesso. L'assegno medesimo sarà liquidato nella misura di L. 450 e di L. 300 rispettivamente per gli ufficiali e per i militari di truppa affetti da una delle infermità contemplate ai numeri 4 e 9 nella prima categoria della tabella anzidetta.

Art. 2.

La pensione massima di cui all'art. 76 del testo unico del 21 febbraio 1895, n. 70, non è di ostacolo al conseguimento dell'assegno supplementare predetto, non riversibile, e di quello fissato all'art. 5 del decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876.

Art. 3.

Le disposizioni dei predetti articoli si estendono ai casi verificatisi dalla data in cui ebbe effetto la legge 13 giugno 1912, n. 667, e la revisione dei provvedimenti già emessi dalla Corte dei conti e dal Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra avrà luogo d'ufficio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — GIARDINI — STRINGHER — CAVIGLIA — DEL BONO — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

---

*Il numero 765 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

**TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA**
**Luogotenente Generale di Sua Maestà**
VITTORIO EMANUELE III
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri eccezionali per la guerra;
Vista la legge 19 dicembre 1918, n. 1908;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con il presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno;

**Abbiamo decretato e decretiamo:**

**Lo stanziamento del capitolo n. 198-*bis*: « Sussidi temporanei ai Comitati provinciali ed agli Istituti per la protezione degli orfani di guerra, ecc. », dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1918-919, è aumentato della somma di lire due milioni e cinquecentomila (L. 2.500.000).**

**Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.**

**Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.**

**Dato a Roma, addì 27 aprile 1919.**

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — STRINGHER.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

---

*Il numero 766 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
RE D'ITALIA

**In virtù dell'autorità a Noi delegata;**

**Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri eccezionali per la guerra;**

**Vista la legge 19 dicembre 1918, n. 1908;**

**Udito il Consiglio dei ministri;**

**Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno;**

**Abbiamo decretato e decretiamo:**

**Lo stanziamento del cap. n. 194-VI-A « Spese per assistenza ad internati e sudditi nemici, esclusi i compensi di lavori straordinari » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1918-919, è aumentato della somma di lire due milioni (L. 2.000.000).**

**Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.**

**Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.**

**Dato a Roma, addì 27 aprile 1919.**

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — STRINGHER.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

---

*Il numero 768 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
RE D'ITALIA

**In virtù dell'autorità a Noi delegata;**

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri eccezionali per la guerra;

Vista la legge 19 dicembre 1918, n. 1908;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per gli affari esteri;

**Abbiamo decretato e decretiamo:**

**Lo stanziamento del cap. n. 62-VIII « Fondo per spese segrete determinate dagli avvenimenti internazionali » dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1918-919, è aumentato della somma di lire trentunomila (L. 31.000).**

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

**Dato a Roma, addì 24 aprile 1919.**

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — STRINGHER — SONNINO.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

---

*Il numero 770 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
RE D'ITALIA

**In virtù dell'autorità a Noi delegata** e delle facoltà conferite al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro, segretario di Stato per gli affari della guerra di concerto con quelli del tesoro e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A tutti gli ufficiali del R. esercito e della R. marina sotto le armi che non percepiscono indennità di guerra o di missione all'estero, è concessa una indennità giornaliera di L. 3.

La detta indennità di L. 3 è cumulabile con tutte le altre indennità, meno le due suddette.

Art. 2.

Il presente decreto ha vigore dal 1° maggio 1919 sino a tutto l'esercizio successivo a quello in cui verrà conclusa la pace.

**Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.**

**Dato a Roma, addì 17 maggio 1919.**

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — CAVIGLIA — STRINGHER — DEL BONO.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

---

**La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto il seguente:**

N. 743. **Decreto Luogotenenziale 9 marzo 1919,** col quale, sulla proposta del ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, viene approvato lo statuto della Cassa di mutuo soccorso fra gli agenti a paga giornaliera della Compagnia Reale delle ferrovie sarde.

R. ESERCITO ITALIANO

## COMANDO SUPREMO

Noi tenente generale cavaliere di gran croce Pietro Badoglio, sotto capo di stato maggiore del R. esercito;

Visto l'art. 251 del Codice penale per l'esercito;

Visti i nn. 39 (5° comma) e 41 del «Servizio in guerra», parte 1ª;

ORDINIAMO:

Art. 1.

Su domanda del Comune può essere accordata la rescissione di contratti stipulati prima del 31 dicembre 1916 fra Comuni, situati nei territori occupati dal R. esercito, e privati per la vendita di legnami in boschi comunali a condizione che i contratti non siano stati interamente eseguiti, nel qual caso la rescissione deve limitarsi alla parte non eseguita.

La rescissione può aver luogo quando l'esecuzione del contratto implicherebbe un grave danno finanziario per il Comune e purchè il contratto stesso si basi su prezzi inferiori di almeno la metà a quelli attualmente correnti.

Art. 2.

Le domande motivate e corredate dal parere della Ispezione forestale provinciale vanno dirette in via gerarchica al governatore (Ufficio affari civili), che decide sulle stesse dopo intesa la Giunta provinciale, ed ove questa non funzionasse, il commissario per la gestione della Provincia.

Contro le decisioni del governatore è ammesso il ricorso al Segretariato generale per gli affari civili che va prodotto, con il tramite del governatore, nel termine di 4 settimane decorribili dal giorno seguente a quello della notificazione.

Qualora l'altro contraente risiedesse in territori situati oltre la linea di armistizio la notificazione potrà essere fatta da un curatore speciale nominato dal giudizio distrettuale da cui dipende il Comune contraente.

Le decisioni del Segretariato generale per gli affari civili non sono succettibili di gravame nè in via amministrativa nè in via giudiziaria.

Art. 3.

In caso di rescissione del contratto ai sensi dell'articolo 1, all'altro contraente non spetta alcun risarcimento all'infuori del rimborso, da parte del Comune, delle spese effettive per la stipulazione del contratto nonchè di quelle immediate e dirette relative all'esecuzione del medesimo, purchè sostenute dal contraente stesso prima della data di entrata in vigore della presente Ordinanza.

Addì 17 maggio 1919.

*Il sottocapo di stato maggiore dell'esercito:* BADOGLIO.

# DISPOSIZIONI DIVERSE

## MINISTERO DELLE FINANZE

**Disposizioni nel personale dipendente:**

*Direzione generale delle imposte dirette sui redditi.*

Con decreto Luogotenenziale del 23 marzo 1919:

Quaranta Modestino, primo agente di 1° classe nelle imposte dirette sui redditi, collocato in aspettativa per infermità dal 1° marzo stesso e per la durata di mesi tre.

# MINISTERO DEL TESORO - Direzione Generale del Tesoro

**Conto riassuntivo del tesoro al 31 marzo 1919.**

| | AL 30 giugno 1918 | AL 31 marzo 1919 | DIFFERENZA (+ miglioramento — peggioramento della situazione del Tesoro |
|---|---|---|---|
| Fondo di cassa (V. conto di cassa) | 1,108,330,802 45 | 669,721,524 22 | — 438,609,278 23 |
| Frediti di Tesoreria (V. situazione dei crediti) | 5,373,430,967 96 | (1) 11,831,765,397 18 | + 6,458,334,429 22 |
| Insieme | 6,481,761,770 41 | 12,501,486,921 40 | + 6,019,725,150 99 |
| Debiti di Tesoreria (V. situazione dei debiti) | 18,466,926,651 52 | 25,955,255,214 02 | — 7,488,328,562 50 |
| Situazione del Tesoro | — 11,985,164,881 11 | — 13,453,768,292 62 | — 1,468,603,411 51 |

(1) In questa somma è compreso l'ammontare della valuta d'oro depositata nella Cassa depositi e prestiti in L. 163,937,275 e quello delle monete divisionali d'argento immobilizzate in rappresentanza di buoni di cassa in L. 162,820,000.

# DARE — CONTO DI CASSA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fondo di Cassa alla chiusura dell'esercizio 1917-918 | Contanti nella Tesoreria centrale, nelle Sezioni di Tesoreria provinciale, nella Tesoreria coloniale, e valori presso la Zecca | 84,780,708 96 | |
| | Fondi in via ed all'estero ed effetti in portafoglio | 1,023,550,093 49 | 1,108,330,802 45 |

## INCASSI

| | | Mese | Precedenti (1) | TOTALE | |
|---|---|---|---|---|---|
| In conto entrate di bilancio | Categoria I. - Entrate effettive ordinarie e straordinarie | 588,393,264 70 | 5,074,216,235 08 | 5,662,609,499 78 | |
| | » II. - Costruzioni di ferrovie | — | 165,197 58 | 165,197 58 | |
| | » III. - Movimento di capitali | 1,229,450,768 54 | 7,383,217,460 82 | 8,612,668,229 36 | |
| | » IV. - Partite di giro | 19,072,262 17 | 52,785,085 12 | 71,857,347 29 | |
| | | 1,836,916,295 41 | 12,510,383,978 60 | 14,347,300,274 01 | 14,347,300,274 01 |
| In conto debiti di tesoreria | Buoni del Tesoro ordinari e per forniture milit. | 1,782,665,031 80 | 11,682,196,920 43 | 13,464,861,952 23 | |
| | Vaglia del Tesoro | 1,560,431,941 28 | 12 421,348,863 74 | 13,981,780,805 02 | |
| | Banche - Conto anticipazioni statutarie | 205,000,000 — | 280,000,000 — | 485,000,000 — | |
| | Anticipazioni straordinarie per il ritiro e cambio Buoni cassa Veneta | 15,000,000 — | — | 15,000,000 — | |
| | Cassa depositi e prestiti in conto corr. fruttifero | — | 250,000,000 — | 250,000,000 — | |
| | Amministrazione del debito pubblico in conto corrente infruttifero | 117,767 50 | 591,863,752 40 | 591,981,519 90 | |
| | Amministrazione del Fondo culto in conto corrente infruttifero | 1,427,664 72 | 7,593,666 79 | 9,021,331 51 | |
| | Cassa depositi e prestiti in c/c infruttifero | 167,000,000 — | 650,500,000 — | 817,500,000 — | |
| | Ferrovie di Stato - Fondo di riserva | — | — | — | |
| | Altre amministrazioni in conto corr. fruttifero | 20,636 55 | 2,972,604 17 | 2,993,240 72 | |
| | Altre amministr. in conto corrente infruttifero | 281,265,896 01 | 3,420,362,453 79 | 3,701,628,349 80 | |
| | Incassi da regolare in conto dazi d'importazione, effetti ceduti e D. P. all'estero | 494,750,166 42 | 5,999,233,234 18 | 6,493,983,400 60 | |
| | Biglietti di Stato | 26,800,000 — | 193,200,000 — | 220,000,000 — | |
| | Somministraz. di biglietti bancari da istituti di emissione (*a*) | — | — | — | |
| | Somme ricavate mediante emissione di buoni quinquennali (legge 16 luglio 1914, n. 683) | — | — | — | |
| | Cassieri militari | 770,214,184 54 | 3,688,810,569 67 | 4,459,024,754 12 | |
| | Buoni di Cassa | 9,570,000 — | 87,520,000 — | 97,090,000 — | |
| | Commissioni provinciali per la requisizione dei cereali | 124,388,558 40 | 1,532,324,117 58 | 1,656,712,675 98 | |
| | | 5,438,651,847 22 | 40,807,926,182 75 | 46,246,578,029 97 | 46,246,578,029 97 |
| In conto crediti di Tesoreria | Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti | — | — | — | |
| | Amministrazione del Debito pubblico per pagamenti da rimborsare | 23,537 50 | 221,259,166 66 | 221,282,704 16 | |
| | Amministrazione del Fondo culto per pagamenti da rimborsare | — | — | — | |
| | Cassa depositi e prestiti per pagamenti da rimborsare | — | 716,317,240 44 | 716,317,240 44 | |
| | Altre Amministrazioni per pagamenti da rimborsare | — | 56,145,616 60 | 56,145,616 60 | |
| | Anticipazioni varie e crediti diversi | 34,696,180 32 | 1,542,874,799 82 | 1,577,570,980 14 | |
| | Operazione fatta col Banco di Napoli per effetto dell'art. 8, all. *B* alla L. 17 genn. 1897, n. 9 | — | 1,006,020 — | 1,006,020 — | |
| | Cassa depositi e prestiti - Anticipazioni di cui ai RR. decreti 22 settembre 1914, n. 1028 e 22 novembre 1914, n. 1286 | — | — | — | |
| | | 34,719,717 82 | 2,537,602,843 52 | 2,572,322,561 34 | 2,572,322,561 34 |
| | | | | Totale | 64,274,531,667 77 |

(1) Tenuto conto delle variazioni per sistemazione delle scritture.

# AL 31 MARZO 1919 — AVERE

| | | | |
|---|---|---|---|
| (*b*) Fondo di cassa al 31 marzo 1919 | Contanti nella Tesoreria centrale, nelle Sezioni di Tesoreria provinciale, nella Tesoreria coloniale, e valori presso la Zecca | — 11,123,935 60 | |
| | Fondi in via ed all'estero ed effetti in portafoglio | 680,845,459 82 | |
| | | | 669,721,524 22 |

## PAGAMENTI

| | | Mese | Precedenti (1) | TOTALE | |
|---|---|---|---|---|---|
| In conto spese di bilancio | Categoria I. - Spese effettive ordinarie e straordinarie | 1,996,180,899 18 | 13,645,670,763 81 | 15,641,851,662 99 | |
| | » II. - Costruzioni di ferrovie | 106,495 63 | 26,635,612 23 | 26,772,107 86 | |
| | » III. - Movimento di capitali | 1,455,183 75 | 86,224,738 12 | 87,679,921 87 | |
| | » IV. - Partite di giro | 3,508,367 84 | 56,090,010 97 | 59,593,378 81 | |
| | | 2,001,250,946 40 | 13,814,651,125 13 | 15,815.902,071 53 | 15,815,902,071 53 |
| | Decreti di scarico | — | 1,613 99 | 1,613 99 | |
| | Decreti Ministeriali di prelevamento fondi | — | — | — | |
| | | — | 1,613 99 | 1,613 99 | 1,613 99 |
| In conto debiti di Tesoreria | Buoni del Tesoro ordinari e per fornit. militari | 789,940,883 70 | 6,900,335,223 15 | 7,690,276,106 85 | |
| | Vaglia del Tesoro | 1.592,309,299 04 | 12,095,893,947 78 | 13,688,203,246 82 | |
| | Banche — Conto anticipazioni statutarie | — | — | — | |
| | Cassa depositi e prestiti in conto corr. fruttifero. | — | — | — | |
| | Amministrazione del debito pubblico in conto corrente infruttifero | 778,868 50 | 238,686,067 09 | 239,464,935 59 | |
| | Amministrazione del Fondo culto in conto corrente infruttifero | — | — | — | |
| | Cassa depositi e prestiti in c/c infruttifero | 335,350,000 — | 966,317,240 44 | 1,301,667,240 44 | |
| | Ferrovie di Stato — Fondo di riserva | — | 10,020,467 42 | 10,020,467 42 | |
| | Altre Amministrazioni in conto corr. fruttifero | — | — | — | |
| | Altre Amministrazioni in conto corr. infruttifero | 387,766,068 56 | 3,241,893,778 87 | 3,629,659,847 43 | |
| | Incassi da regolare in conto dazi di importazione, effetti ceduti e debito pubblico all'estero | 515,715,834 20 | 5,842,510,811 64 | 6,358,226,645 84 | |
| | Biglietti di Stato | — | — | — | |
| | Somministr. di biglietti bancari come contro(*a*) | — | — | — | |
| | Somme ricavate mediante emiss. di buoni c. c. | 45,214,000 — | — | 45,214,000 — | |
| | Operazione fatta col Banco di Napoli come contro | — | 1,006,020 — | 1,006,020 — | |
| | Cassieri militari | 652,944,013 89 | 3,803,158,294 02 | 4,456,102,337 91 | |
| | Buoni di cassa | — | — | — | |
| | Commissioni provinciali per la requisizione dei cereali | 148,505,320 09 | 1,189,903,299 08 | 1,338,408,619 17 | |
| | | 4,468,524,317 98 | 34,289,725,149 49 | 38,758,249,467 47 | 38,758,249,467 47 |
| In conto crediti di Tesoreria | Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti | — | — | — | |
| | Argento divisionale immobilizzato ai termini del D. L. 1° ottobre 1917, n. 1550 | 5,540,000 — | 85,280,000 — | 90,820,000 — | |
| | Amministrazione del Debito pubblico per pagamenti da rimborsare | 19,178,461 73 | 806,646,605 66 | 825,825,067 39 | |
| | Amministrazione del Fondo culto per pagamenti da rimborsare | 740,266 55 | 11,858,309 35 | 12,598,575 90 | |
| | Cassa dep. e prest. per pagamenti da rimborsare | 27,092,504 18 | 180,179,484 80 | 207,271,988 98 | |
| | Altre Amministrazioni per pagamenti da rimborsare | 7,134,832 98 | 93,529,668 21 | 100,664,501 19 | |
| | Anticipazioni varie e crediti diversi | 731,626,720 06 | 7,061,850,137 04 | 7,793,476,857 10 | |
| | Cassa depositi e prestiti - Anticipazioni di cui ai RR. decreti 22 settembre 1914, n. 1028, e 22 novembre 1914, n. 1286 | — | — | — | |
| | | 791,312,785 50 | 8,239,344,205 06 | 9,030,656,990 56 | 9,030,656,990 56 |
| | | | | Totale | 64,274,531,667 77 |

(*a*) Per la citazione dei decreti vedere la pagina dei debiti. — (*b*) Sono escluse dal fondo di Cassa L. 163,937,275 depositate nella Cassa Depositi e prestiti a copertura di una somma corrispondente di biglietti di Stato, e L. 162,820,000 di monete divisionali d argento immobilizzato in rappresentanza dei buoni di cassa.

# SITUAZIONE DEI DEBITI E

## Debiti di Tesoreria.

| | Al 30 giugno 1918 | Al 31 marzo 1919 |
|---|---|---|
| **Buoni del Tesoro ordinari e per forniture militari** . . . . . . . . . . . . | 7,512,132,658 18 | 13,286,718,503 56 |
| **Vaglia del Tesoro** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 987,629,899 18 | 1,231,207,457 38 |
| **Banche — Conto anticipazioni statutarie** . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4,535,000,000 — | 5,020,000,000 — |
| **Anticipazioni straordinarie per il ritiro e cambio dei buoni della Cassa dei prestiti Veneta** (D. L. 27 febbraio 1919, n. 130) . . . . . . . . . . . . | — | 15,000,000 — |
| **Cassa depositi e prestiti in conto corrente fruttifero** . . . . . . . . . . . . | 200,000,000 — | 450,000,000 — |
| **Amministrazione del Debito pubblico in conto corrente infruttifero** . . . . . | 674,534,908 99 | 1,027,051,493 30 |
| **Id. del Fondo culto id. id.** . . . . . | 331,791 23 | 9,353,122 74 |
| **Cassa depositi e prestiti in conto corrente infruttifero** . . . . . . . . . . | 60,470,623 25 | 176,303,382 81 |
| **Ferrovie di Stato - Fondo di riserva** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 30,000,000 — | 19,979,532 58 |
| **Altre Amministrazioni in conto corrente fruttifero** . . . . . . . . . . . . . | 5,445,956 97 | 8,439,197 69 |
| **Altre Amministrazioni in conto corrente infruttifero** . . . . . . . . . . . . | 770,961,446 64 | 842,920,949 01 |
| **Incassi da regolare** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 182,631,279 32 | 318,388,034 08 |
| **Operazione fatta col Banco di Napoli per effetto dell'art. 8 dell' llegato *B* alla legge 17 gennaio 1897, n. 9** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6,197,745 — | 5,191,725 — |
| **Biglietti di Stato** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1,565,800,000 — | 1,785,800,000 — |
| **Somministrazioni di biglietti bancari da Istituti di emissione - RR. decreti 22 settembre 1914, n. 1028, e 23 novembre 1914, n. 1286 e n. 1287 e 23 marzo 1915, n. 708** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 745,000,000 — | 745,000,000 — |
| **Cassieri militari** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 346,290,342 76 | 349,212,759 03 |
| **Somme ricavate mediante emissione di buoni quinquennali e destinate a reintegro di anticipazioni della Cassa del Tesoro** . . . . . . . . . . . . | 104,000,000 — | 53,786,000 — |
| **Buoni di Cassa** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 140,500,000 — | 237,590,000 — |
| **Commissioni provinciali per la requisizione dei cereali** . . . . . . . . . . | — | 3[illegible]8,304,056 81 |
| Totale . . . . . | 18,466,926,651 52 | 25,955,[illegible]55,214 02 |

# CREDITI DI TESORERIA

## Crediti di Tesoreria.

| | Al 30 giugno 1918 | Al 31 marzo 1919 |
|---|---|---|
| Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti | 158,745,550 — | 158,745,550 — |
| Argento divisionale immobilizzato in rappresentanza dei buoni di cassa | 72,000,000 — | 162,820,000 — |
| Amministrazione del Debito pubblico per pagamenti da rimborsare | 221,913,792 55 | 826,456,155 78 |
| Id. del Fondo pel culto id. id. | 16,820,105 19 | 29,418,681 09 |
| Cassa depositi e prestiti | 636,484,964 83 | 127,439,713 37 |
| Cassa depositi e prestiti - Anticipazioni di cui ai RR. decreti 22 settembre 1914 n. 1028 e 23 novembre 1914 n. 1286 | 316,794,397 72 | 316,794,397 72 |
| Amministrazioni varie | 55,022,247 — | 99,541,131 59 |
| *Ministero della guerra:* | | |
| Antico conto corrente da sistemarsi entro il 30 giugno 1917, a'termini dell'art. 43 della legge 17 luglio 1910, n. 511 | 35,447,945 08 | — |
| Fondo di scorta permanente pei corpi del R. esercito (legge 17 luglio 1910, n. 511, art. 12) | 10,000,000 — | 10,000,000 — |
| *Ministero della marina:* | | |
| Fondo di scorta permanente delle RR. navi armate (legge 20 giugno 1909 n. 366, art. 1) | 12,500,000 — | 23,500,000 — |
| *Ministero dei lavori pubblici:* | | |
| Prelevamenti in conto stanziamenti di bilancio di esercizi futuri per far fronte alle spese dipendenti da frane, alluvioni, ecc., e per sollecitare il compimento dell'Acquedotto pugliese (leggi 12 luglio 1912, n. 772, e 21 luglio 1911, n. 835) | 46,946,000 — | 46,946,000 — |
| *Ministero delle colonie:* | | |
| n conto corrente infruttifero per spese di servizi civili nella Tripolitania e nella Cirenaica (legge 6 dicembre 1912, n. 1312 e 17 luglio 1910, n. 511) | 1,050,000 — | 1,050,000 — |
| Colonia eritrea in conto corrente infruttifero (legge 5 aprile 19 n. 08,138) | 600,000 — | — |
| Colonia della Somalia italiana (id. id. c. s.) | — | — |
| ndennità cinese (legge 18 giugno 1911, n. 543) | 12,211,474 92 | 12,211,474 92 |
| Pagamento all'estero per conto di diversi Ministeri | 3,693,528,071 04 | 9,099,513,125 81 |
| Diversi | 43,958,767 45 | 881,807,134 72 |
| Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti per l'operazione col Banco di Napoli | 6,197,745 — | 5,191,725 — |
| Società concessionaria ferrovie (R. decreto 23 novembre 1914, n. 1287) | 30,330,307 18 | 30,330,307 18 |
| Totale | 5,373,430,967 96 | 11,831,765,397 18 |

Oltre il fondo di cassa, esistono presso le tesorerie, all'infuori dei debiti e crediti di tesoreria:

A) il fondo di spettanza delle ferrovie di Stato, che al 31 marzo 1919 ascendeva a L. 38.369.751,32;

B) quello delle altre contabilità speciali, che alla stessa data, era di L. 427.472.336,89.

**Incassi di bilancio verificatisi presso le tesorerie del Regno nel mese di marzo 1919 e a tutto il mese stesso per l'esercizio 1918-919 comparati con quelli dei periodi corrispondenti dell'esercizio precedente.**

| Entrata ordinaria. | Mese di marzo 1919 | Mese di marzo 1918 | DIFFERENZA nel 1919 | Da luglio 1918 a tutto marzo 1919 | Da luglio 1917 a tutto marzo 1918 | DIFFERENZA nel 1919 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CATEGORIA I. - *Entrate effettive* | | | | | | |
| Redditi patrimoniali dello Stato | 2,510,710 50 | 1,362,180 58 | + 1,148,529 92 | 17,842,753 83 | 95,533,381 98 | — 77,690,628 15 |
| CONTRIBUTI — Imposte dirette — Fondi rustici e fabbricati | 5,105,724 61 | 3,553,369 77 | + 1,552,354 84 | 181,596,702 38 | 192,575,123 54 | — [2]) 10,978,421 16 |
| Redditi di R. M. e vari | 3,898,356 27 | 2,537,558 14 | + 1,360,798 13 | 327,679,554 56 | 265,534,742 60 | + [3]) 62,144,811 96 |
| Contributo centesimo guerra | 10,173,124 41 | 18,451,573 38 | — 8,278,448 97 | 174,149,462 07 | 137,298,828 60 | + [3]) 36,850,633 47 |
| Extraprofitti di guerra | 350,059 43 | 419,490 86 | — 69,431 43 | 460,619,906 93 | 240,189,657 77 | + [3]) 220,430,249 16 |
| Esenzione servizio militare | 140,493 46 | 1,363,216 43 | — 1,222,722 97 | 24,874,954 53 | 18,408,182 56 | + [3]) 6,466,771 97 |
| Tasse sugli affari — Tasse in amministrazione del Ministero delle finanze | 58,078,913 43 | 50,944,743 76 | + 7,134,169 67 | 578,168,887 07 | 416,266,308 06 | + [3]) 161,902,579 01 |
| Prodotto del movimento a G. e P. V. | 477,536 16 | 19,233,014 44 | — 18,755,478 28 | 126,266,980 36 | 78,601,277 65 | + [3]) 47,665,702 71 |
| Diritti delle Legazioni e dei Consolati all'estero | — | 509,168 42 | — 509,168 42 | — | 509,473 55 | — 509,473 55 |
| Tasse di consumo — Tassa sulla fabbric. degli spiriti dello zucchero, birra, ecc. | 34,269,754 45 | 30,417,361 8[illegible] | + 3,852,392 58 | 246,770,877 26 | 199,929,831 14 | + [3]) 46,841,046 12 |
| Dogane e diritti marittimi e tasse di esportazione | 28,149,488 38 | 37,713,897 60 | — 9,564,409 22 | 358,048,778 — | 261,093,737 75 | + [3]) 96,950,040 25 |
| Dazio sull'importaz. del grano | 2,123 45 | — | + 2,123 45 | 165,401 51 | 23,037 55 | + 142,363 96 |
| Dazi interni di consumo esclusi quelli di Napoli e Roma | 8,396,227 89 | 7,952,540 04 | + 443,687 85 | 76,287,484 42 | 62,095,036 06 | + [3]) 14,192,448 36 |
| Privative — Tabacchi | 104,517,290 60 | 75,451,945 31 | + 29,065,345 29 | 846,365,901 07 | 567,771,428 92 | + [3]) 278,594,472 15 |
| Sali | 9,426,992 75 | 9,396,912 13 | + 30,080 62 | 93,338,532 53 | 92,969,300 11 | + 369,232 42 |
| Fiammiferi e carte da giuoco | 9,671,966 80 | 6,064,361 34 | + 3,607,605 46 | 70,850,134 23 | 44,135,813 68 | + [3]) 26,714,320 55 |
| Chinino | 489,886 80 | 358,581 30 | + 131,305 50 | 4,928,482 97 | 2,905,214 49 | + [3]) 2,023,268 48 |
| Lotto | 12,545,532 92 | 6,516,825 38 | + 6,028,707 54 | 80,132,630 72 | 76,189,932 61 | + [3]) 3,942,698 11 |
| Proventi dei servizi pubblici — Poste | 19,056,337 94 | 17,181,654 09 | + 1,874,683 85 | 166,677,881 69 | 163,271,395 24 | + 3,406,486 45 |
| Telegrafi | 4,664,489 81 | 3,683,659 65 | + 930,830 16 | 37,365,440 — | 28,389,998 93 | + 8,975,441 07 |
| Telefoni | 1,011,147 63 | 905,860 94 | + 105,286 69 | 18,010,864 45 | 13,503,485 40 | + 4,507,379 05 |
| Servizi diversi | 5,138,428 27 | 4,373,453 36 | + 764,974 91 | 29,421,636 10 | 27,020,681 06 | + 2,400,955 04 |
| Rimborsi e concorsi nelle spese | 642,092 58 | 17,623,254 93 | — 16,981,162 35 | 81,902,434 02 | 86,853,551 29 | — 4,951,117 27 |
| Entrate diverse | 105,937,468 29 | 42,660,365 17 | + 63,277,103 12 | 477,886,789 71 | 295,654,716 07 | + 182,232,073 64 |
| Totale *Entrata ordinaria* | 424,654,146 83 | 358,674,988 89 | + 65,979,157 94 | 4,479,352,470 41 | 3,366,729,136 61 | + 1,112,623,333 80 |
| **Entrata straordinaria.** | | | | | | |
| CATEGORIA I. - *Entrate effettive:* | | | | | | |
| Rimborsi e concorsi nelle spese | 58,427,931 78 | 67,195 59 | + 58,360,736 19 | 493,817,046 — | 2,597,334 63 | + 491,219,711 37 |
| Entrate diverse | 105,268,576 87 | 81,628,958 20 | + 23,639,618 67 | 688,290,764 77 | 363,864,430 77 | + 324,426,334 — |
| Capitoli aggiunti per resti attivi | 42,609 22 | 3,128 25 | + 39,480 97 | 1,149,218 60 | 2,742,533 05 | — 1,593,314 45 |
| CATEGORIA II. — *Costruzione di strade ferrate* | — | 13,093 23 | — 13,093 23 | 165,197 58 | 141,565 59 | + 23,631 99 |
| CATEGOR. III. - *Movimento di capitali* | | | | | | |
| Vendita di beni ed affranc. di canone | 237,676 80 | 477,898 54 | — 240,221 74 | 2,691,051 49 | 6,725,083 32 | — 4,034,031 83 |
| Accensione di debiti | [1]) 1228024250 59 | 934,750,122 01 | + 293,274,128 58 | 8,578,229,786 83 | 8,221,677,460 69 | + 356,552,326 14 |
| Riscossioni di crediti | 74 33 | 337 93 | — 263 60 | 109,960 97 | 25,471 44 | + 84,489 53 |
| Rimborsi di somme anticip. dal Tesoro | 2,936 54 | 8,037,925 49 | — 8,034,988 95 | 12,898,241 37 | 24,546,790 11 | — 11,648,548 74 |
| Rimborso della concessione italiana di Tiens-Tsin | — | — | — | — | — | — |
| Anticipazioni al Tesoro acceler. lavori | — | — | — | 260,000 — | 234,117 89 | + 25,882 11 |
| Partite che si compensano nella spesa | 543,748 52 | 374,565 43 | + 169,183 09 | 6,924,566 82 | 8,845,527 40 | — 1,920,960 58 |
| Prelevamenti per anticipazioni varie | — | — | — | — | 2,427 90 | — 2,427 90 |
| Prelevamenti da fondi speciali | 554,000 — | — | + 554,000 — | 9,539,000 — | 816,200 — | + 8,722,800 — |
| Ricuperi diversi | 88,081 76 | 77,941 43 | + 10,140 33 | 1,779,576 16 | 969,905 89 | + 809,670 27 |
| Capitoli aggiunti per resti attivi | — | 171,804 13 | — 171,804 13 | 236,045 72 | 2,905,076,860 10 | — 2,904,840,814 38 |
| Totale *Entrata straordinaria* | 1,393,189,886 41 | 1,025,602,970 23 | + 367,586,916 18 | 9,796,090,456 31 | 11538,265,708 78 | — 1,742,175,252 47 |
| CATEGORIA IV. - *Partite di giro* | 19,072,262 17 | 3,080,473 25 | + 15,991,788 92 | 71,857,347 29 | 77,171,111 53 | — 5,313,764 24 |
| | 1,836,916,295 41 | 1,387,358,432 37 | + 449,557,863 04 | 14,347,300,274 01 | 14982,165,956 92 | — 634,865,682 91 |

(1) Di cui L. 125,221,348.43 per buoni speciali collocati all'estero; L. 453,250,000 per crediti aperti dal Governo degli Stati Uniti e L. 218,491,327.21 per buoni poliennali.

**Pagamenti di bilancio verificatisi presso le tesorerie del Regno nel mese di marzo 1919 e a tutto il mese stesso per l'esercizio 1918-919 comparati con quelli dei periodi corrispondenti dell'esercizio precedente.**

| | Mese di marzo 1919 | Mese di marzo 1918 | DIFFERENZA nel 1919 | Da luglio 1918 a tutto marzo 1919 | Da luglio 1917 a tutto marzo 1918 | DIFFERENZA nel 1919 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ministero del tesoro | 406,521,592 88 | 27,245,335 44 | + 379,276,257 44 | 1,637,439,868 51 | 3,768,278,017 38 | — 2,130,838,148 87 |
| Id. dell'assistenza e pensioni di guerra | 175,733,771 49 | 735,464 68 | + 174,998,306 81 | 1,289,423,955 11 | 755,830 21 | + 1,288,668,124 90 |
| Id. delle finanze | 63,649,546 69 | 33,169,256 70 | + 30,480,289 99 | 348,855,011 88 | 363,220,711 74 | — 14,365,699 86 |
| Id. di grazia e giustizia | 6,081,165 31 | 5,767,163 53 | + 314,001 78 | 49,113,333 24 | 39,747,617 75 | + 9,365,715 49 |
| Id. degli affari esteri | 16,393,843 08 | 23,904,369 66 | — 7,510,526 58 | 34,669,089 29 | 126,337,005 02 | — 92,267,915 73 |
| Id. dell'istruzione pubblica | 15,916,255 93 | 13,521,398 73 | + 2,394,857 20 | 276,748,946 63 | 191,516,309 75 | + 85,232,636 88 |
| Id. dell'interno e per i profughi di guerra | 26,594,690 65 | 16,264,845 24 | + 10,329,845 41 | 457,919,733 98 | 126,688,928 26 | + 331,230,805 72 |
| Id. dei lavori pubblici | 20,020,830 36 | 13,313,746 97 | + 6,707,083 39 | 119,454,561 09 | 129,752,770 65 | — 10,298,209 56 |
| Id. delle poste e dei telegrafi | 20,307,674 95 | 17,108,854 13 | + 3,198,820 82 | 172,409,444 53 | 122,659,124 17 | + 49,750,320 36 |
| Id. della guerra | 1,024,995,587 49 | 1,539,610,929 53 | — 445,731,828 66 | 7,321,810,036 95 | 11484,300,039 03 | — 1,245,247,963 79 |
| Id. delle armi e munizioni | 68,883,513 38 | | | 2,917,242,038 29 | | |
| Id. della marina | 96,997,728 53 | 93,437,744 20 | + 3,559,984 33 | 860,808,091 99 | 666,103,490 61 | + 194,704,601 38 |
| Id. delle colonie | 1,933,452 63 | 1,131,078 54 | + 802,374 09 | 143,615,462 31 | 143,528,103 16 | + 87,359 15 |
| Id. dell'agricoltura | 4,339,134 68 | 2,545,963 41 | + 1,793,171 27 | 24,423,745 12 | 20,759,204 15 | + 3,664,540 97 |
| Id. industria, commercio e lavoro | 22,275,800 63 | 928,126 84 | + 21,347,673 79 | 50,843,025 57 | 7,477,322 70 | + 43,365,702 87 |
| Id. trasporti | [3] 3,424,048 18 | [2] 104,071,802 87 | — 100,647,754 69 | 36,495,845 13 | 192,927,882 27 | — 156,432,037 14 |
| Id. approvvigionamenti | 947,975 10 | — | + 947,975 10 | 9,243,240 31 | — | + 9,243,240 31 |
| Id. ricostituz. terre libearte | 26,234,334 44 | — | + 26,234,334 44 | 65,986,641 60 | — | + 65,986,641 60 |
| Totale pagamenti di bilancio | 2,001,250,946 40 | 1,89[illegible],756,080 47 | + 108,494,865 93 | 15,815,902,071 53 | 17384,052,356 85 | — 1,568,150,285 32 |
| Decreti di scarico | — | 9,000 — | — 9,000 — | 1,613 99 | 15,588 48 | — 13,974 49 |
| Decreti prelevamento fondi | — | — | — | — | — | — |
| Totale pagamenti | 2,001,250,946 40 | 1,892,765,080 47 | + 108,485,865 93 | 15,815,903,635 52 | 17384,067,945 33 | — 1,568,164,259 81 |

(2) Minori accertamenti.

(3) Maggiori accertamenti.

Roma, 20 aprile 1919.

*Il direttore capo della divisione* V
BOCCHI.

*Il direttore generale*
CONTI-ROSSINI.

## AVVISO.

Si notifica che nel giorno di sabato 14 giugno 1919, alle ore 10, in una sala del palazzo ove ha sede questa Direzione generale, via Goito, n. 1, in Roma, con libero accesso al pubblico, si procederà alla 99ª estrazione semestrale a sorte delle obbligazioni della ferrovia **Vigevano-Milano** assunte in servizio dallo Stato in forza della convenzione 25 luglio 1917, approvata con decreto Luogotenenziale 28 settembre 1917, n. 1804.

Le obbligazioni da estrarsi giusta la relativa tabella di ammortamento sono in n. di 48 sulle 7088 attualmente vigenti agli effetti di detta estrazione.

Con successivo avviso saranno pubblicati i numeri delle serie comprendenti le obbligazioni sorteggiate, da ammortizzarsi dal 1° luglio 1919.

Roma, maggio 1919.

*Il direttore capo di divisione*: DIMA.

*Il direttore generale*: GARBAZZI.

## MINISTERO
### PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO
### E MINISTERO DEL TESORO

**Comunicato.**

Corso ufficiale dell'oro agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio o dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 28 febbraio 1916, n. 224, determinato il giorno 15 maggio 1919, da valere dal giorno 15 maggio 1919 fino a nuovo avviso: L. 142,38.

Roma, 15 maggio 1919.

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

**Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 23 maggio 1919.**

| CONSOLIDATI | Con godimento in corso | Note |
|---|---|---|
| 3.50 % netto (1906) . . . | 85.20 | — |
| 3.50 % netto (1902) . . . | — | — |
| 3 % lordo . . . . . . . . | — | — |
| 5 % netto . . . . . . . . | 92.27 | — |

# PARTE NON UFFICIALE

## S. M. il Re all'esercito ed all'armata

L'*Agenzia Stefani* comunica:

ROMA, 23. — S. M. il Re, in occasione dell'anniversario dell'entrata in guerra dell'Italia, ha indirizzato all'esercito ed all'armata il seguente ordine del giorno:

« Soldati e marinai d'Italia!

Si compie, oggi, il quarto anno dal giorno in cui salutai i nostri vessilli gloriosi e le eroiche vostre schiere anelanti all'ultima e più grande guerra per la liberazione d'Italia. La fede, che ci infiammava in quel giorno e che brillò inestinguibile pur nelle ore più oscure, meritò il più fulgido coronamento di vittoria. Il nemico, che quattro anni or sono incombeva su di noi come una minaccia inesorabile, che sino a pochi mesi or sono si ergeva contro di noi in tutta la sua baldanza e nella integra pienezza delle sue forze, oggi più non esiste: non esiste più per il vostro valore! Nelle imprese innumerevoli che compiste sulla terra, per mare e nel cielo, pari alla bellezza dell'ardimento splendette la grandezza della costanza, onde gli animi nostri vi benedicono ed i nostri nepoti vi esalteranno col sentimento del più giusto orgoglio, col fervore della più ardente ammirazione. E neppure cadrà dall'animo nostro la memoria di quei prodi figli delle nazioni alleate che, vostri commilitoni o vostri emuli, versarono anche essi il loro sangue generoso per la causa italiana, nel modo stesso che voi, sulla terra di Francia, opponeste con ostinato valore i vostri petti alla violenza del nemico.

« Soldati e marinai d'Italia!

Dopo la lunga guerra vittoriosa la patria ancora vi chiede che, con la consueta mirabile abnegazione, con la consueta austera disciplina, voi attendiate che suoni l'ora della pace. Io confido che, secondo vuole giustizia, ci saranno assicurati i frutti della meravigliosa vittoria che conquistammo per l'inesauribile eroismo vostro e con gli infiniti sacrifici del popolo intero.

Intanto, rendendomi interprete del gran cuore d'Italia, io vi riaffermo l'imperitura gratitudine della patria.

« VITTORIO EMANUELE ».

## Il Parlamento francese all'Italia

L'*Agenzia Stefani* comunica:

PARIGI, 23. — *Senato.* — Appena aperta la seduta, il presidente Dubost legge la seguente mozione:

« Il Senato in occasione dell'anniversario dell'entrata in guerra dell'Italia per la causa della giustizia e del diritto afferma i suoi fedeli sentimenti di simpatia per la nazione italiana ed esprime la sua fede nella fraterna amicizia dei due popoli, la quale permetterà loro di raccogliere, nei fecondi lavori della pace giusta e durevole, la ricompensa dei loro comuni sforzi e dei loro mutui sacrifici ».

La mozione porta le firme di Gustavo Rivet, di Maurice Sarraut, di Doumergue, di De Selves, di Herriot, di Curnac e di Steeg.

Il senatore Rivet, svolgendo la mozione, ricorda che l'Italia, dopo essersi rifiutata di associarsi nel tranello di cui gl'Imperi centrali volevano sorprendere la Francia per asservirla, prendeva a sua volta le armi il 24 maggio 1915 per la difesa della giustizia e del diritto.

« Tutti ricordiamo, aggiunge l'oratore, l'entusiasmo che suscitò nella Francia intera l'entrata in guerra dell'Italia e sono ancora presenti al nostro spirito le parole con le quali il presidente del Senato salutò il popolo che, guidato dal suo Governo, si gettò nella battaglia a fianco dei suoi fratelli latini.

E non si può dire che questo popolo veniva in soccorso della vittoria perchè in quel momento il nostro formidabile nemico accumulava contro di noi le sue minaccie ed i suoi sforzi. Quattro anni di guerra ci riservavano tutte queste dure e dolorose prove che l'Italia ha subito in insieme a noi.

A che servirebbe il nostro trionfo, continua Rivet, se i due popoli uniti non sapessero profittare della vittoria e si separassero al momento della pace? Ciò significherebbe favorire il segreto desiderio del nemico. Non gli diamo questa soddisfazione.

Ciò che deve unirci indissolubilmente non è soltanto il sentimento, il ricordo, l'affinità di razza, l'identità degli ideali, ma è il nostro interesse comune e l'interesse della civiltà latina.

I nostri interessi, conclude l'oratore, non sono in contrasto in nessuna parte. Le nostre due grandi nazioni debbono formare un blocco intangibile, debbono, la mano nella mano, proseguire la loro opera di liberazione e di elevazione. La loro unione è necessaria, indispensabile ad entrambe. Ne va della loro salvezza comune nel presente e nell'avvenire ».

Il ministro Pams dichiara che il ministro degli esteri, trattenuto dai lavori della Conferenza, non può assistere alla seduta.

« In sua assenza io dichiaro, dice Pams, che il Governo non saprebbe dimenticare l'anniversario del giorno glorioso in cui l'Italia entrò in guerra e portò alla nostra causa la forza materiale delle sue armi e la forza morale della sua coscienza.

La Francia è felice di esprimere gli omaggi di fedeltà e di riconoscenza a coloro che nelle ore tragiche sono stati accanto ai figli della Francia e ai soldati della libertà ».

Tali dichiarazioni sono state accolte da grandi applausi.

Il Senato ha quindi approvato la mozione all'unanimità.

*Camera.* — Il presidente annuncia di avere ricevuto una mozione per commemorare l'anniversario dell'entrata in guerra dell'Italia.

L'annuncio viene accolto da applausi vivissimi da tutti i banchi. Viene ordinata la discussione immediata della mozione.

Emile Constant legge la motivazione della mozione:

« La data del 24 maggio 1915, egli dice, resterà indimenticabile per

la Francia e per l'Italia. Questa entrò in guerra per uno slancio di cuore più che per i suoi interessi, che tuttavia erano vitali ».

Constant legge quindi il testo della mozione che dice:

« La Camera, lieta di celebrare nella vittoria degli alleati l'anniversario dell'entrata in guerra dell'Italia, afferma l'assoluta fratellanza dei due popoli e la loro volontà di rimanere indissolubilmente uniti in una pace giusta e duratura ».

Constant quindi conclude: « Siamo sicuri di avere interpretato il vostro unanime sentimento, come pensiamo di interpretare il sentimento del paese stesso ». (Applausi unanimi e prolungati).

Barthou legge la relazione della Commissione per gli affari esteri, la quale, dopo avere invitato la Camera a votare la mozione che esprime i sentimenti dell'intero paese, così conclude: « L'onore d'Italia è di non avere subordinato i suoi sacrifici alle probabilità di successo e di non avere scelto nel suo duplice intervento l'ora facile. La Francia non dimentica nè le circostanze nè l'efficacia del suo concorso. La Francia vuole per la sua alleata una pace giusta, una pace di diritto garantita contro i ritorni della forza brutale, quella pace che reclama per se stessa. Fra l'Italia e la Francia unite davanti agli stessi pericoli e che nessuna divergenza d'interessi separa l'alleanza ha la forza durevole e benefica di una fraternità. Proclamando ancora una volta la volontà dei due popoli di restare indissolubilmente uniti, la Camera compirà, nel momento in cui la vittoria riparatrice è resa più bella da un glorioso anniversario, un'atto di giustizia riconoscente e di ragione chiaroveggente ».

Dopo questa lettura Barthou dice che la Camera, approvando questa mozione, affermerà il sentimento unanime del paese verso la nostra sorella latina, della quale durante cinque anni provò la lealtà, la solidarietà e il coraggio. Nessuno in Francia dimenticherà che il Governo e la nazione italiana non calcolarono il loro sacrificio e non scelsero l'ora propizia per intervenire nella terribile guerra.

Barthou quindi prosegue: « La Francia vuole per l'Italia una pace giusta che la garantisca contro i ritorni della barbarie, quella pace che vuole per essa stessa. La Francia e l'Italia unite nel pericolo vogliono in avvenire un'alleanza durevole e la Camera, votando la mozione, compirà un atto di riconoscenza e di chiaroveggenza ». (Applausi).

Leygues, per il Governo, si associa di tutto cuore ai sentimenti espressi nella mozione e nella relazione. Egli tiene ad associarsi senza riserva all'omaggio che la Camera, con un voto unanime, si appresta a rendere all'Italia.

« Le dure battaglie sostenute in comune per la più nobile delle cause, prosegue Leygues, stringono i legami formati dalla tradizione, dalla comunanza di origine e dalla fraternità che già univano la Francia all'Italia. Tali legami sono indissolubili.

Allorchè Salandra, nelle sue ammirabili parole circa l'entrata in guerra dell'Italia, diceva che l'Italia non vuole rischiare il suo prestigio nell'ora in cui la storia entra in una fase decisiva, egli diceva il vero. La storia ha ratificato le sue profonde parole. La Francia non dimenticherà l'atto dell'Italia ». (Applausi unanimi e prolungati).

La mozione è approvata per acclamazione.

Il presidente dice che l'unanimità con la quale la Camera ha approvato la mozione mostra l'intensità dei sentimenti con i quali la Commissione e il Governo si sono resi interpreti della Camera e del paese stesso. (Applausi unanimi).

## CRONACA DELLA GUERRA

### Settori esteri.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

BERNA, 23. — Un dispaccio del Quartier generale lettone dice:

L'offensiva bolscevica sferrata il 18 e 19 corr. è fallita.

I primi successi bolscevichi sono stati annientati da immediati contrattacchi i quali hanno arrecato gravi perdite ai bolscevichi. Questi hanno lasciato un numero cospicuo di mitragliatrici e di lanciamine.

I principali combattimenti si sono svolti nella regione a sud della ferrovia Bausk-Riga-Mitau-Schock.

STOCCOLMA, 23. — Un comunicato estone dice:

Sulla riva orientale del lago Peipus un corpo di russi del nord si è impadronito del porto di Raskepel, catturando due navi nemiche.

HELSINGFORS, 23. — I bolscevichi sono stati cacciati da tutta la parte ovest del Dager Manland.

La guardia bianca e i volontari russi dell'Estonia durante l'offensiva del 14 corr. hanno catturato tre treni blindati, due batterie d'artiglieria, abbondante materiale da guerra, vettovaglie e 2000 prigionieri.

Due commissari comunisti sono stati fucilati.

COPENAGHEN, 23. — Il *Berliner Tidende* ha da Helsingfors:

Le truppe che marciano su Pietrogrado da sud e da ovest si sono congiunte e avanzano ora con grande rapidità su un fronte unico, di cui un'ala minaccia direttamente Kranoyagorka e i sobborghi ad ovest di Pietrogrado ed un'altra, composta di guardie bianche russe ed estoni, ha già raggiunto i distretti e sud di Narva.

Truppe britanniche sono sbarcate nella baia di Louga a circa 160 chilometri da Pietrogrado, dopo aver sostenuto parecchi scontri con i bolscevichi. Esse hanno occupato un certo numero di villaggi presso il fiume Louga.

LONDRA, 23. — Un comunicato ufficiale circa le operazioni in Murmania dice:

Il giorno 20 corrente, truppe serbo-britanniche con una legione slavo-britannica scacciarono il nemico dalla sua posizione principale a nord di Medviyejyagera, infliggendogli gravi perdite.

Avendo ricevuti rinforzi continuiamo ad inseguire il nemico che riteniamo sia in completa rotta.

BASILEA, 23. — Si ha da Berlino:

La *Deutsche Allgemeine Zeitung* apprende quanto segue circa la situazione dei bolscevichi.

Sul fronte della Neva il generale Mannerheim avanza in direzione di Pietrogrado e sembra che sia intenzione del generale di occuparla.

I bolscevichi hanno subito una grave disfatta.

L'occupazione di Pietrogrado era stata finora ostacolata dalle difficoltà dell'approvvigionamento della città, ma sembra che ora il generale Mannerheim sia riuscito ad accumulare dietro al fronte e con l'aiuto degli americani forti quantità di derrate alimentari.

Si attende anche l'arrivo dell'*ataman* Skoropadsky che si è messo a disposizione del generale Mannerheim.

Informazioni da Stoccolma e da Copenaghen annunciano che anche una spedizione marittima inglese partecipa a queste operazioni. Già da parecchi giorni squadre inglesi incrociano sulle coste della Finlandia ed hanno sbarcato truppe, che, d'accordo con le truppe filandesi hanno occupato Jamburgo.

A Pietrogrado i bolscevichi avrebbero concentrato 300.000 uomini per difendere la città.

## La Conferenza per la pace

L'*Agenzia Stefani* comunica:

PARIGI, 22. — Stamane i capi di Governo si sono riuniti ed hanno esaminato la risposta da dare alla Delegazione tedesca circa il bacino della Sarre. Nella nota trasmessa il conte Brockdorff Rantzau si doleva del fatto che se il plebiscito dopo i quindici anni di amministrazione mista desse risultati favorevoli al mantenimento della sovranità tedesca, il bacino rimarrebbe nondimeno alla Francia qualora la Germania non disponesse della somma in oro che ne costituisse il valore a giudizio dei periti.

PARIGI, 22. — Il presidente del Consiglio Clémenceau ha ricevuto nel pomeriggio la Delegazione ucraina.

VERSAILLES, 23. — I plenipotenziari tedeschi che sono partiti ieri per Spa si divideranno in due gruppi: il primo, con a capo Brockdorff, tornerà domani, l'altro resterà ancora a Spa e tornerà un pò più tardi.

VERSAILLES, 23. — I plenipotenziari tedeschi s'incontreranno a Spa con un certo numero di ministri giunti da Berlino, con i quali terranno un Consiglio e prenderanno probabilmente decisioni immediate.

Si ritiene che i plenipotenziari torneranno domenica a Versailles.

I tedeschi hanno consegnato stamane due nuove note. Si tratta di controproposte circa la legislazione internazionale del lavoro e circa le proprietà tedesche nei paesi alleati.

BASILEA, 23. — Si ha da Berlino:

Il presidente del Consiglio, Scheidemann, accompagnato dai ministri Dernburg, Erzberger e dal capo dell'ufficio per i negoziati di pace, conte Bernstorff, è partito giovedì sera per Spa. Anche la delegazione tedesca si recherà da Versailles a Spa.

La redazione definitiva delle controproposte deve essere decisa venerdì.

La riunione a Spa è necessaria perchè le comunicazioni tra Berlino e Versailles sono straordinariamente difficili e d'altra parte il Governo tedesco è fermamente deciso a far conoscere al più presto possibile al popolo tedesco le controproposte tedesche ed a metterlo al corrente delle prospettive di pace.

A questo viaggio a Spa prende parte anche il ministro delle colonie, Bell.

ROMA, 23. — Con deliberazione del Consiglio dei ministri, la delegazione italiana alla Conferenza di Parigi, dopo le dimissioni dell'on. Salandra e del marchese Salvago-Raggi, resta così composta:

Presidente del Consiglio dei ministri, on. Orlando — Ministro degli esteri, on. Sonnino — Ministro per gli approvvigionamenti, onorevole Crespi — Marchese Imperiali, ambasciatore d'Italia presso S. M. britannica, ed on. Barzilai.

## CRONACA ITALIANA

**S. M. il Re, ha ricevuto la rappresentanza della Federazione ginnastica nazionale, recatasi ad invitarlo ad assistere al « Concorso d'onore » fra i corsi di istruzione pre-militare.**

**Il Sovrano, apprese con soddisfazione che al concorso interverranno ben 240 squadre delle varie provincie d'Italia e che vi saranno rappresentate anche le nuove provincie del Trentino, dell'Istria e di Dalmazia.**

**Il Sovrano e la Sua augusta Famiglia e S. A. R. il conte di Torino, quale presidente onorario del concorso, assisteranno alla « Gara Reale », che avrà luogo il 1° giugno allo Stadio nazionale.**

**S. E. De Vito a Genova.** — Ieri, l'on. De Vito, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, visitò le autorità municipali, il Consorzio del porto e la Mostra della Vittoria, accolto ovunque dalle autorità cittadine e dalle rappresentanze di enti civili.

L'on. De Vito visitò pure il padiglione dei combustibili nazionali e gli altri che vi sono annessi, esprimendo parole di lode per l'ordinamento dell'esposizione e l'interesse che essa offre.

**Celebrazione patriottica a Trieste.** — L'altra sera, a Trieste, nella sala « Italia », gremita di rappresentanze, di autorità, degli alunni delle scuole triestine e di una enorme folla di cittadini, alla presenza di S. A. R. il Duca d'Aosta e del governatore della città, generale Petitti di Roreto, si è degnamente solennizzata la storica data dell'intervento dell'Italia in guerra.

Bruno Cecciancig, volontario triestino e compagno di lotta degli eroici irredenti, sacrificatisi per la liberazione della loro città, ha commemorato tutti i caduti della Venezia Giulia, celebrando la grandezza di fede e di sacrificio della falange irredenta.

La cerimonia, aperta con nobili parole dal prof. Attilio Gentile, è stata chiusa dal canto di inni patriottici, che sono stati eseguiti dalle allieve delle scuole cittadine, e che hanno sollevato il più grande entusiasmo.

**Necrologio.** — L'altrieri, ad Albegna, presso Grosseto, in seguito a breve malattia, è morto l'on. Tommaso Corsini, senatore del Regno, principe di Sismano e di Lajatico, duca di Casigliano, Grande di Spagna, ecc.

Nato a Firenze nel febbraio 1835 da illustre famiglia, il nome della quale fulge nella storia nazionale, si laureò, giovanissimo, in matematiche all'Ateneo pisano.

Trentenne appena, fu eletto deputato del collegio di Borgo San Lorenzo, all'inizio della IX Legislatura (ottobre del 1865) ed ebbe confermato il mandato ininterrottamente per le legislature susseguenti, fino alla XIV, dal 26 maggio 1880 al 2 ottobre 1882.

Assiduo ai lavori della Camera, fu membro di parecchie Commissioni, dove diede ripetute prove d'alta esperienza nella vita pubblica.

Il 16 novembre del 1882, fu nominato senatore del Regno. Nell'alto consesso portò la sua intelligente operosità, che pure esplicava nell'Amministrazione municipale fiorentina, coprendovi la carica di sindaco. Per un trentennio fece parte del Consiglio provinciale di Firenze e, per un ventennio, lo presiedette.

Firenze tributerà oggi solenni onoranze al compianto estinto, che fu uno dei migliori e più nobili suoi figli.

*** Un'altra esistenza parlamentare si è spenta iersera a Napoli: quella del prof. Errico De Marinis, deputato per il collegio di Salerno, che dal 1895 degnamente rappresentava al Parlamento nazionale.

Ingegno eletto ed anima nobile e forte, egli onorò con gli studî l'Ateneo napoletano, dove conseguì la laurea in legge e fu poi libero docente di filosofia e diritto, scienze nelle quali scrisse importanti lavori.

Nel 1895 venne eletto deputato del collegio di Salerno per la 20ª legislatura e, ininterrottamente, ne fu il degnissimo rappresentante. Fu ministro della pubblica istruzione nel secondo Ministero Fortis e alla Camera fu più volte eletto agli Uffici di presidenza. Largo, sincero è il rimpianto che l'estinto lascia nelle sfere parlamentari e fra quanti hanno stima dell'ingegno e del carattere.

## TELEGRAMMI " STEFANI ,,

MADRID, 22. — Rispondendo ad una comunicazione di Paderewski, il Governo spagnuolo riconosce in termini di cordiale amicizia l'indipendenza ed il Governo della Polonia ed inizia così le relazioni ufficiali fra le due nazioni.

STOCCOLMA, 23. — Poichè i negoziati diretti fra la Svezia e la Finlandia non hanno approdato ad alcun risultato, la Svezia ha indirizzato alla Conferenza della pace una nota che domanda che venga presa in considerazione una petizione degli abitanti delle isole Aland per decidere della propria sorte per mezzo di un plebiscito.

PARIGI, 23. — Il *Temps* ha da Washington:

Il Governo degli Stati Uniti rifiuta di riconoscere il Governo dell'ammiraglio Koltchak. Tuttavia gli Stati Uniti hanno pronto un progetto che riconosce l'autorità dell'ammiraglio Koltchak su tutti i territori occupati dalle sue truppe, purchè egli stabilisca in quei territori un Governo democratico e dia almeno prove di buona volontà e di capacità per la costituzione di tale Governo.

*Direttore*: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.